



*Prefettura di Reggio Calabria*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

*Data del protocollo*

Al Sig. Sindaco della Città Metropolitana di  
REGGIO CALABRIA

Ai Sigg. Sindaci e Commissari Straordinari e  
Prefetizi della Provincia di  
REGGIO CALABRIA

Al Sig. Presidente della Camera di Commercio  
REGGIO CALABRIA

Oggetto: Identificazione delle persone ospitate presso le  
strutture ricettive.

Con recente Circolare del Capo della Polizia è stato evidenziato che, alla luce dell'intensificazione del fenomeno delle cc.dd "locazioni brevi", legata ai numerosi eventi politici, culturali e religiosi in programmazione nel Paese, e tenuto anche conto dell'evoluzione della difficile situazione internazionale, si è determinata la necessità di attuare stringenti misure finalizzate a prevenire rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica in relazione all'eventuale alloggiamento di persone pericolose e/o legate ad organizzazioni criminali o terroristiche.

In merito, un rischio specifico è rappresentato dalla diffusa pratica di "identificazione da remoto" degli ospiti, da parte dei titolari/gestori di strutture ricettive a breve termine, mediante trasmissione informatica di copia dei documenti d'identità e di accesso all'alloggio con codice di apertura automatizzata, ovvero tramite installazione di *key boxes* all'ingresso.

Al riguardo, è stato evidenziato che tale modalità di ricezione della clientela, che omette la fase dell'identificazione personale degli ospiti al momento dell'accesso alla struttura e dunque non garantisce una adeguata verifica della corrispondenza del documento al suo



*Prefettura di Reggio Calabria*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

portatore, non risulta idonea a soddisfare i requisiti previsti dall'art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

Detta normativa stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri ed altre strutture ricettive possano dare alloggio esclusivamente a persone munite di un documento idoneo ad attestarne l'identità e che, nelle ventiquattro ore successive all'arrivo, e comunque entro le sei ore nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, gli stessi debbano comunicare alla Questura territorialmente competente le generalità delle persone effettivamente alloggiate. I medesimi obblighi si applicano anche ai locatori o sublocatori che stipulino contratti di locazione di immobili o parti di essi di durata inferiore ai 30 giorni.

La finalità della normativa in argomento è dunque quella di consentire all'Autorità di Pubblica Sicurezza di avere la conoscenza aggiornata degli alloggiati, evitando, in tal modo, che persone pregiudicate, sospette o ricercate possano nascondersi in esercizi alberghieri e altre strutture ricettive.

In tal senso, peraltro, si è espressa la Corte Costituzionale, con sentenza n. 262/2005, che, nell'affermare la legittimità costituzionale dell'art. 109 del TULPS, ha precisato che *"l'obbligo di comunicazione delle generalità delle persone alloggiate, imposto dall'art. 109, terzo comma, investe una modalità di svolgimento di tale attività d'impresa che si correla, con immediatezza, a specifiche esigenze di sicurezza pubblica, giacché il predetto obbligo è volto a consentire all'autorità di polizia la più rapida cognizione dei nominativi degli ospiti dell'albergo, al fine di garantire, appunto, la sicurezza pubblica nell'ambito dei compiti d'istituto individuati dall'art. 1 del T.U.L.P.S."*

In considerazione della suesposta finalità, emerge con chiarezza che la gestione automatizzata del check-in e dell'ingresso nella struttura, senza identificazione *de visu* degli ospiti, si configuri quale procedura potenzialmente atta a disattendere la *ratio* della previsione normativa, non potendosi escludere l'eventualità che, successivamente alla trasmissione dei documenti per via informatica, la struttura possa essere occupata da soggetti le cui generalità restino ignote alla Questura competente, con potenziale pericolo per la sicurezza della collettività.



*Prefettura di Reggio Calabria*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

È stata quindi confermata la necessità che i gestori di strutture ricettive verifichino l'identità degli ospiti, comunicandola alla Questura esclusivamente secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'Interno in data 7 gennaio 2013, recante «*Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive*», come modificato dal Decreto del Ministro dell'Interno in data 16 settembre 2021.

Analoga procedura deve essere adottata con riguardo alla registrazione sul portale «*Alloggiati web*» dei dati delle persone che effettuino uno scambio di casa sulla piattaforma «*HomeExchange*», sito web che consente, previa iscrizione, di effettuare lo scambio reciproco di abitazioni o appartamenti per un determinato periodo di tempo, allo scopo di garantire alle parti la possibilità reciproca di visitare il Paese o la città altrui.

Considerata la finalità della predetta normativa, appare evidente che anche l'ipotesi di uno scambio di casa senza l'inserimento dei dati dei relativi partecipanti nel portale «*Alloggiati web*» disattenderebbe la *ratio* delle previsioni normative, non potendosi escludere che l'iscrizione alla piattaforma «*HomeExchange*» avvenga con il ricorso a dati «*di fantasia*», proprio allo scopo di aggirare le prescrizioni di legge e di occupare un alloggio senza che la Questura competente ne abbia conoscenza, con i già richiamati rischi per la sicurezza della collettività.

È stato pertanto confermato l'obbligo, posto a carico anche di chi effettua tale tipo di «*permuta*», di verificare l'identità degli ospiti, comunicandola alla Questura secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'Interno in data 7 gennaio 2013, come modificato dal Decreto del Ministro dell'Interno in data 16 settembre 2021.

Sul punto, per completezza, si evidenzia anche quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, secondo cui «*chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'Autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende,*



*Prefettura di Reggio Calabria*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

*oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta". Nel caso dei cittadini stranieri, l'inserimento dei dati nel portale *Alloggiati Web* assolve anche al citato obbligo.*

Infine, analoghe considerazioni devono essere effettuate con riferimento ai cc.dd. "*Marina resort*", ovvero *strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti, all'interno di unità navali da diporto ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato in idonee strutture dedicate alla nautica.*

Ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3 ottobre 2014, infatti, tali strutture, oltre ad essere state equiparate alle strutture ricettive ai fini dell'applicazione della medesima aliquota IVA, ne ricalcano interamente le caratteristiche che le collocano nell'alveo di applicabilità dell'art. 109 TULPS, quali l'esercizio di alloggiamento di persone, "*anche a breve termine*" ed anche in strutture "*non convenzionali*".

Ogni eccezione al riguardo, ivi comprese l'asserita carenza di potere certificativo in capo al privato gestore del *resort* ovvero l'eccezione di inapplicabilità in via analogica di norme penalistiche, appare pertanto pretestuosa e divagante rispetto alla *ratio* della norma da applicare, orientata alla tutela della sicurezza pubblica e, come anzidetto, già passata al vaglio di costituzionalità proprio in occasione della modifica del testo ad opera della legge 29 marzo 2001 n. 135, art. 8, la quale aveva sostituito le sanzioni amministrative ivi previste per la violazione con quelle penalistiche ex art. 17 TULPS.

In conclusione, in un momento storico delicato a livello internazionale, caratterizzato da eventi che impongono un elevato livello di allerta, si conferma l'obbligo posto a carico dei gestori di strutture ricettive *di ogni genere o tipologia* – secondo la *ratio* sottesa all'art. 109 TULPS – *di verificare l'identità degli ospiti* mediante verifica *de visu* della corrispondenza tra documenti forniti e persone alloggiate, *comunicandola alla Questura territorialmente competente*, secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'Interno in



*Prefettura di Reggio Calabria*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

data 7 gennaio 2013, come modificato dal Decreto del Ministro dell'Interno del 16 settembre 2021.

Tanto premesso, si confida nella consueta preziosa collaborazione delle SS.LL., anche al fine di assicurare la diffusione degli orientamenti espressi alle Associazioni di categoria interessate.

IL PREFETTO

(Vaccaro)

*D. Vaccaro*

